

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 3 LUGLIO 2023

Oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione EIC 2023-2025 - ai sensi dell'art. 6 del D. L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021.

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di luglio alle ore 14.30, previa formale convocazione, in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Luogo dal quale si partecipa alla riunione	Presente	Assente
1	Mascolo Luca	Sede EIC	X	
2	Bene Raffaele			X
3	Caiazza Raffaele			X
4	Centanni Gelsomino	Abitazione	X	
5	Colombiano Anacleto	Sede EIC	X	
6	Coppola Raffaele			X
7	Di Sarno Salvatore	Municipio di Somma Vesuviana	X	
8	Forgione Pompilio	Sede EIC	X	
9	Palmieri Beniamino			X
10	Parente Giuseppe	Sede EIC	X	
11	Parisi Salvatore			X
12	Pelliccia Massimo			X
13	Pirozzi Francesco			X
14	Pirozzi Nicola			X
15	Rainone Felice	Studio professionale	X	
16	Romano Roberto	Sede EIC	X	
17	Sarnataro Luigi			X
18	Scotto Giuseppe	Studio professionale	X	
19	Supino Stanislao	Sede EIC	X	
20	Urciuoli Ernesto	Abitazione	X	

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 11 componenti del Comitato Esecutivo su 20 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

i) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

l) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

m) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

n) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

- l'art. 6, comma 5, del D. L. legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

"5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";

- l'art. 6, comma 6, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

"6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";

- l'art. 6, comma 6-bis, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del D. L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che:

"6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

- l'art. 6, comma 7, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

"7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.";

- l'art. 6, comma 8, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

"8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.".

Preso atto che

- è stato pubblicato, in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021 (G. U. Serie Generale n. 151), il DPR n. 81, recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, di cui all'art. 6, comma 5, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- è stato pubblicato, in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, il D. M. (Pubblica Amministrazione)

concernente la definizione del contenuto del PIAO di cui all'art. 6, comma 6 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Dato atto che:

- l'Ente Idrico Campano dispone di un numero di dipendenti inferiore a 50;
- con deliberazione CE 7 settembre 2022 n. 43 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;
- con la deliberazione CE 17 aprile 2023, n. 10 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione CE 17 aprile 2023 n. 11 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 con i relativi allegati e indicatori di bilancio.
- l'Ente, con il presente provvedimento, provvede ad approvare altresì gli atti di pianificazione e programmazione, che - ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel "*Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*" (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sono assorbiti nel citato PIAO:
 - il Piano triennale delle azioni positive 2023-2025;
 - il Piano triennale della Formazione del Personale 2023-2025.

Considerato che:

- i provvedimenti di pianificazione e programmazione - ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – che vengono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sono:
 - a) Piano della Performance 2023-2025;
 - b) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025;
 - c) Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025;
 - d) Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2023-2025.

Rilevato che

- il DPR 30 giugno 2022, n. 81 recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", stabilisce (all'art. 1, comma 3) che "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.*";
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*", decretando pertanto la separazione fra PEG, come definito nel citato art. 169, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e definizione degli obiettivi di Performance;
- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il PdO di cui all'art. 108, comma 1, del medesimo D. Lgs. e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO di cui all'art. 6 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tenuto conto che

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione dei contenuti del PIAO e le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1 - in combinato disposto con l'art. 6 del D. M. medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti - che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale. Ciò secondo il seguente schema:

- **SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE.**
- **SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

- ***a. Sottosezione di programmazione***

Valore pubblico

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, la sottosezione di programmazione di cui trattasi contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del DUP.

- ***b. Sottosezione di programmazione***

Performance

Le indicazioni contenute nel "Piano tipo", allegato al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, non prevedono l'obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti. Tuttavia, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti (*Sezione Regionale per il Veneto*) si procederà ugualmente alla predisposizione dei contenuti della sottosezione di cui trattasi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), secondo quanto stabilito dal Capo II del D. Lgs. n. 150/2009 definendo gli indicatori di Performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione;

- ***c. Sottosezione di programmazione***

Piano azioni positive

Il Decreto Legislativo n. 198/2006 "*Codice delle pari opportunità fra uomini e donne*" raccoglie tutte le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità finalizzate alla prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso.

Il Codice prevede la redazione di Piani di Azioni Positive con l'obiettivo di "*rimuovere gli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne*". Inoltre, come previsto nella Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 ad oggetto "*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" i Piani rientrano sia nell'attività propositiva che in quella consultiva/verifica assegnata al Comitato stesso.

Infine, la recente Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità n. 2 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche*" oltre al rafforzamento dei CUG sottolinea la necessità di un forte legame tra le dimensioni di pari opportunità, benessere organizzativo e performance delle amministrazioni.

Il Piano triennale delle azioni positive e della parità di genere 2023-2025 definisce, pertanto, le iniziative programmate dall'EIC per favorire l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità nell'ambiente lavorativo, realizzare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevenire situazioni di malessere tra il personale.

- ***d. Sottosezione di programmazione***

Rischi corruttivi e trasparenza

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), la sottosezione di programmazione di cui trattasi è predisposta dal RPCT, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

- **SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

- **a. Sottosezione di programmazione**

Struttura organizzativa

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la sottosezione di programmazione di cui trattasi, illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;

- **b. Sottosezione di programmazione**

Organizzazione del lavoro agile

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), la sottosezione di programmazione indicata, in coerenza con le Linee-Guida emanate dal DFP e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti in sede di CCNL, definisce, ove ritenuti utili, strategie e modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto.

- **c. Sottosezione di programmazione**

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), numero 2, la sottosezione di programmazione di cui trattasi indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione e dell'aumento dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni.

- **d. Sottosezione di programmazione**

Piano della Formazione del Personale.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli Egato, sono tenute a programmare l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi ai cittadini.

La formazione ovvero l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane, è un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti, per stimolarne la motivazione ed uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi aziendali e, quindi, dei servizi ai cittadini.

Si tratta quindi di un'attività complessa, che assolve ad una duplice funzione: la valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

Gli stessi CCNL prescrivono che nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni.

In tal senso, per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane la formazione è assunta quale leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all'investimento in attività formative.

Ciò implica, in primo luogo, che l'Ente provveda ad un investimento continuo sulla formazione, assicurando a tutti i dipendenti percorsi formativi in linea con le loro esigenze professionali ed attivando percorsi di coinvolgimento attivo degli stessi nei processi di pianificazione, gestione e valutazione della formazione stessa; in secondo luogo ciascun dipendente sarà disponibile a partecipare a percorsi formativi

al fine di migliorare le proprie competenze professionali, anche attraverso l'individuazione di precisi compiti e responsabilità.

Il Piano della formazione illustra questo reciproco impegno tra Ente e dipendenti e costituisce il documento formale, di autorizzazione e programmatico, che individua gli obiettivi e definisce le iniziative formative utili a realizzarli.

- **SEZIONE 4. MONITORAGGIO:** ai sensi dell'art. 5, la sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" e delle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

Tenuto conto, altresì, che

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione dei contenuti del PIAO e le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:
 - all'art. 2, comma 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;
 - all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *"Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."*
 - all'art. 7, comma 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*
 - all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è approvato dai competenti organi.

Considerato che

- l'articolo 8, comma 2, del DM 132/2022 prevede che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;
- l'EIC con deliberazione CE 17 aprile 2023 n. 11 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 con i relativi allegati e indicatori di bilancio deliberazione;
- la scadenza per l'adozione del PIAO da parte degli Enti Locali, stante la proroga al 30 aprile 2023 per l'approvazione dei Bilanci di previsione, disposta dall'art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"* è, pertanto, il 30 maggio 2023;
- l'Anci ha precisato che la scadenza indicata è unica indipendentemente da quando è stato approvato il Bilancio di previsione;
- le attività amministrative poste in essere in riferimento agli adempimenti connessi a procedure amministrative di varia natura non altrimenti rinviabili hanno determinato un differimento dell'approvazione del presente atto.

Visti:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss. mm. ii.;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124;
- il D. Lgs. 8 marzo 2013, n. 39;

- il D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- la deliberazione ANAC 13 novembre 2019 n. 1064;
- gli orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2 febbraio 2022;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124 e ss. mm. ii.;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e ss. mm. ii.;
- le direttive ministeriali e del Presidente del Consiglio in materia di pari opportunità;
- il D. L. 7 marzo 2005, n. 82;
- il D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il D. L. 30 dicembre 2021, n. 228;
- il D. L. 30 aprile 2022, n. 36;
- il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione di cui all'oggetto (*confermativa, per la parte di programmazione di fabbisogno del personale, della deliberazione 23 marzo 2023 n. 6*), ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (*espresso con nota 24 febbraio 2023, n. 4252 reso in riferimento alla deliberazione n. 6/2023*);
- il parere favorevole del Nucleo di valutazione (*verbale 24 giugno 2023, n. 1, acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 13769/2023*);
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (*verbale 23 giugno 2023, n. 12, acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 13801/2023*);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la nota 19 giugno 2023, prot. n. 13340 a firma del Direttore Generale inviata alla RSU ed alle organizzazioni territoriali Cgil, Cisl e Uil di trasmissione della documentazione;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il D. L. 24 marzo 2022, n. 24;
- la legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento EIC per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto dell'Ente.

Tutto ciò premesso con il voto favorevole unanime dei presenti


DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'EIC 2023-2025, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
3. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, con le seguenti modalità:
 - all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Dotazione organica";

- nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, sottosezione di primo livello *“Performance”*, sottosezione di secondo livello *“Piano della Performance”*;
 - nella sezione *“Amministrazione trasparente”* sottosezione di primo livello *“Altri contenuti”*, sottosezione di secondo livello *“Prevenzione della corruzione”*;
 - nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, sottosezione di primo livello *“Altri contenuti”*, sottosezione di secondo livello *“Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”*;
4. di dare mandato alla funzionaria titolare di P.O. incaricata degli accreditamenti obbligatori di provvedere alla trasmissione del PIAO 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, (www.piao.dfp.gov.it) secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
 5. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore Generale

prof. ing. Vincenzo Belgiorno



Il Presidente

prof. Luca Mascolo

